

ALLEGATO 1: calcolo del nuovo incentivo

1. Ai fini della determinazione del nuovo valore dell'incentivo, si applica il seguente parametro S , arrotondato alla terza cifra decimale con criterio commerciale:

$$S = \frac{[(p)^R - 1] \cdot (p)^{R+7}}{[(p)^{R+7} - 1] \cdot (p)^R}$$

dove:

R è il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario e la data di cui all'articolo 2, comma 2.

Il calcolo della data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è effettuato assumendo un periodo di diritto di accesso agli incentivi sull'intera produzione pari a 14 anni e 5 mesi, decorrenti dalla data di entrata in esercizio commerciale.

p è un parametro che tiene conto dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione, e che è pari a 1,02 per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e a 1,03 per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028. Per i soli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dall'eolico, dal geotermico e dall'idroelettrico, il parametro p vale 1,022 e 1,032, rispettivamente, per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028.

2. Per gli impianti a certificati verdi, il nuovo incentivo è calcolato sulla base della seguente formula:

$$I_{\text{rim}} = S \cdot I$$

dove I è pari al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni per gli impianti che accedono ai certificati verdi ai sensi della medesima legge, ed è pari a 1 per gli impianti che accedono ai certificati verdi, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.

3. Per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, la nuova tariffa incentivante omnicomprensiva T_{new} è determinata secondo la formula di seguito indicata:

$$T_{\text{new}} = S * (T_{\text{old}} - P_c) + P_c$$

dove:



S è il parametro determinato secondo la formula di cui al punto 1;

T_{old} è la tariffa omnicomprensiva spettante prima dell'operazione di rimodulazione;

P_c è il valore del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la rimodulazione.

14A08877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 ottobre 2014.

Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine (L02AE), altri antagonisti ormonali e agenti correlati (L02BX) e antiandrogeni (L02BB) a seguito della Raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 8-11 settembre 2014. (Determina FV n. 349/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 così come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione

